



# COMUNE di LIMOSANO

(Provincia di Campobasso)

## COPIA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Del 30-06-2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNLE "IUC"- DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE  
PER L'ANNO 2014- RATE E SCADENZE

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di giugno alle ore 20:10, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

<b>AMOROSO ANGELA</b>	<b>P</b>	<b>CASERIO NICOLINO</b>	<b>P</b>
<b>BOZZA CRISTIANA</b>	<b>P</b>	<b>CERIO IVAN</b>	<b>P</b>
<b>MITRI ROLANDO</b>	<b>P</b>	<b>ROMANO ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>AMORE FRANCESCO</b>	<b>P</b>		

presenti n. 7 e assenti n. 0.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Angela TERRIBILE, con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art.97 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. AMOROSO ANGELA, in qualità di Sindaco – Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

SENTITO l'intervento del Sindaco che espone le tariffe proposte per la IUC, richiamando l'attenzione del Consiglio sulla proposta di ridurre l'aliquota TASI fino al suo azzeramento al fine di venire incontro alle esigenze dei cittadini ormai stremati da una pressione fiscale in continuo aumento;

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune non intende aumentare le aliquote per gli immobili comunali nonché per le aree edificabili;

CONSIDERATO che:

- i commi 675 e 676 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677 il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comma 683 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

DATO ATTO che per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

RITENUTO inoltre per quanto concerne la TASI di proporre al Consiglio comunale di avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: *“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille . Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento...”*, tenuto conto:

- **che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte crisi economica, la tassazione locale;**

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
  - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale ;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dall' Ufficio Finanziario dell'ENTE , di cui si allega il

Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune ritiene opportuno determinare le tariffe applicabili per la TARI 2014 sulla base del Piano finanziario allegato al presente atto, con i criteri già applicati nell'anno 2013 e che garantiscono la copertura del costo integrale del servizio;

DATO ATTO che le tariffe TARI 2014 sono dettagliatamente esposte sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche nel piano finanziario sopraccitato;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati.

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) adottato dal Consiglio Comunale in data odierna;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con n. 5 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Cerio e Romano);

#### DELIBERA

– di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

##### **1. Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille- detrazione €. 200,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
--	---

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell'importo di €. 200,00;

## 2. Tributo servizi indivisibili (TASI)

1. di determinare per l'esercizio 2014 **la riduzione dell'aliquota TASI fino all'azzeramento**, sulla base della normativa riportata in premessa;

## 3. Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO "A");

2. di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI)

### ➤ TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	22.542,11	0,75	257,60	1,00	0,534753	61,817403
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	9.467,92	0,88	79,47	1,60	0,627444	98,907845
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	7.831,30	1,00	62,75	1,90	0,713004	117,453066
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	5.623,39	1,08	47,33	2,20	0,770045	135,998287
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	776,00	1,11	8,00	2,90	0,791435	179,270469
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1.326,00	1,10	8,00	3,40	0,784305	210,179170

➤ **TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	36,00	0,52	4,55	0,377146	0,501709
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	760,00	1,01	8,91	0,732534	0,982468
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	500,00	0,89	8,91	0,645500	0,982468
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	83,00	1,05	9,26	0,761545	1,021061
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	55,00	0,63	5,51	0,456927	0,607564
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	258,00	0,94	8,24	0,681764	0,908589
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	30,00	1,30	10,54	0,942866	1,162201
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	43,00	1,06	8,91	0,768798	0,982468
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	43,00	0,91	8,91	0,660006	0,982468
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	347,00	0,86	7,53	0,623742	0,830301
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	185,00	4,38	38,50	3,176733	4,245232
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	163,00	1,01	10,54	0,732534	1,162201
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	33,00	2,14	18,80	1,552102	2,072996

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997 e

comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

- di rendere il presente atto, con votazione separata (voti favorevoli n. 5 e n. 2 astenuti – Cerio, Romano-) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000).



**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNLE "IUC"- DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  
TARIFFE PER L'ANNO 2014- RATE E SCADENZE**

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49, 1° comma, del T. U. 267/2000**

Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della proposta di deliberazione.

Limosano, lì 27-06-2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*(Rag. Mauro DE PAOLA)*

F.to Mauro DE PAOLA

Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della proposta di deliberazione.

Limosano, lì 27-06-2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*(Rag. Mauro DE PAOLA)*

F.to Mauro DE PAOLA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

**Il Sindaco - Presidente**  
*Avv. Angela AMOROSO*  
*F.to Angela Amoroso*

**Il Segretario Comunale**  
*Dott.ssa Maria Angela TERRIBILE*  
*F.to Maria Angela Terribile*

---

**R.A.n. 321 /2014**

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* per la durata di quindici giorni consecutivi dal 04-07-2014 al 19-07-2014.

Limosano, 04-07-2014

**Il Segretario Comunale**  
*Dott.ssa Maria Angela TERRIBILE*  
*F.to Maria Angela Terribile*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**(art. 124, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267)**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* di questo Comune per quindici giorni dal 04-07-2014 al 19-07-2014.

Limosano, 04-07-2014

**Il Responsabile del Servizio**  
*Geom. Maurizio VANNI*  
*F.to Maurizio VANNI*

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione :

- é stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 04-07-2014 al 19-07-2014;
- X è divenuta eseguibile il giorno dell'approvazione dell'atto perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000);
- diverrà esecutiva nell'undicesimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000);

Limosano, 04-07-2014

**Il Segretario Comunale**  
*Dott.ssa Maria Angela TERRIBILE*  
*F.to Maria Angela Terribile*

---

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Limosano, 04-07-2014

**Il Segretario Comunale**  
*Dott.ssa Maria Angela TERRIBILE*